

STATUTO

ACCADEMIA DELLO SPETTACOLO ENTE DEL TERZO SETTORE (E.T.S)

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - È costituita l'Associazione denominata "Accademia dello Spettacolo" Ente del Terzo Settore (E.T.S.) d'ora in avanti "Associazione"

Art. 2 - L'Associazione ha sede legale a Torino, Via Villar 25 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative e sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 3 - L'Associazione è ente emanante di A.N.F.A., Agenzia Nazionale Formazione Avanzata con sede a Torino, codice fiscale 97624100018.

Art. 4 - L'Associazione non ha fini di lucro. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

FINALITÀ e ATTIVITÀ

Art. 5 - L'Associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
- b) formazione universitaria e post-universitaria;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) promozione di attività e imprese nel settore dello spettacolo - teatro, cinema, musica e danza - che favoriscano in modo particolare l'inserimento lavorativo di giovani artisti esordienti;
- f) creazione di nuove opere nel settore dello spettacolo con un'attenzione particolare al teatro educativo giovanile;
- h) servizi di carattere residenziale temporaneo per soddisfare bisogni sociali formativi o lavorativi.

Art. 6 - Nel perseguire tali finalità l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- gestire la Scuola Formazione Attore, accademia di arti sceniche nata dall'associazione nel 2005 che ha raggiunto una precisa fisionomia nel 2010 con la redazione di uno Statuto ad hoc a cui si rimanda;
- organizzare corsi di base per bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, adulti e terza età accogliendo in particolare soggetti svantaggiati economicamente o socialmente;
- organizzare corsi di perfezionamento o aggiornamento per gli operatori nel settore della scuola, dell'educazione, dell'animazione e dello spettacolo;

- promuovere la produzione di spettacoli teatrali, film, video, trasmissioni televisive, concerti, incisioni musicali che sviluppino tematiche educative ed offrano possibilità di inserimento ai giovani esordienti e/o soggetti svantaggiati;
- gestire teatri, emittenti radiofoniche o televisive, dando spazio in modo particolare ai giovani e/o ai soggetti svantaggiati;
- gestire strutture residenziali destinate all'accoglienza di studenti;
- gestire strutture residenziali per ospitare attività di educazione e formazione rivolte a bambini, ragazzi, adolescenti e giovani nei periodi estivi o di vacanza;
- promuovere ogni attività che possa riuscire utile nel campo dell'educazione e della cultura, anche intesa quale elevata utilizzazione del tempo libero.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle elencate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7 - Essendo l'associazione impegnata principalmente in attività formative ed educative che nel loro svolgimento fanno riferimento al calendario scolastico, l'anno sociale inizia il 1° settembre e si conclude al 31 agosto dell'anno successivo.

SOCI

Art. 8 - L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge per le associazioni del terzo settore.

Art. 9 - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione; b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 10 - Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 15. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel Libro Soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci minorenni potranno essere rappresentanti da un genitore affidatario che potrà esercitare in sua vece il diritto di voto.

Art. 11 - Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione compilando il modulo redatto dalla segreteria che riporta i seguenti dati:

- a) cognome e nome, o denominazione per le persone giuridiche, relativi dati anagrafici,

codice fiscale e residenza;

b) dichiarazione di aver preso visione e accettare il presente Statuto.

Per i minori viene richiesta la firma di un genitore affidatario o di chi esercita la patria potestà. È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo. Una volta accolta la domanda il socio viene inserito nel Libro Soci. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento per l'anno sociale in corso. Il titolo di socio decade per tutti il 31 agosto di ogni anno.

Art. 12 - I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale che viene stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 agosto di ogni anno, e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Le quote sociali vengono accolte a partire dal 1° settembre. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di partecipazione a tutte o ad alcune attività organizzate nell'anno sociale. Quando i soci aderiscono a progetti, iniziative ed attività dell'associazione contribuiscono versando le quote/rette stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 13 - Lo status di socio si perde per recesso/dimissioni, morosità o espulsione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione in qualsiasi momento presentando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà effetto dopo 30 giorni dalla data di presentazione. Se il socio, nell'anno sociale in corso, si è impegnato a partecipare in attività comunitarie promosse dall'associazione che prevedevano una quota/retta, il suo recesso non lo libera dal contribuire alle spese secondo quanto stabilito fino a conclusione dell'attività.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale o delle quote/rette fissate per le attività. Il Consiglio Direttivo, prima di procedere con la sospensione, deve aver presentato al socio almeno tre (3) richieste scritte di regolarizzazione della sua posizione. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione.

I soci possono essere espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi non versando la quota sociale o le rette/quote stabilite dal Consiglio Direttivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea dei Soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva. Un socio espulso non potrà più ripresentare domanda di adesione all'associazione.

ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Gli organi dell' Associazione sono:

- L' Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Art. 15 - L' Assemblea è l'organo deliberativo dell' Associazione e può essere convocata in via ordinaria oppure straordinaria. All' Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad inter-

venire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- f) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art. 16 - L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Art. 17 - Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 Codice Civile. L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dall'art. 32.

Art. 18 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vice-Presidente, dal Segretario e da almeno due (2) Consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi. I

membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a) redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f) delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- g) determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 22 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 23 - Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 24 - Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali di Assemblea, Consiglio Direttivo, Libro dei Soci) e cura la corrispondenza dell'associazione. Tiene aggiornata la contabilità ed la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i

predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26 - Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio, da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali spettacoli, feste e sottoscrizioni a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- l) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 27 - Le somme versate per le quote sociali di adesione all'Associazione, le quote/rette per la partecipazione alle attività e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 28 - Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) Libro dei Soci;
- b) Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) Libro dei Verbali dell'Assemblea dei soci;

- d) Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
- e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione. I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici (15) giorni. Poiché i Verbali in alcune parti possono contenere dati sensibili su soci e collaboratori, il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di escludere parti che possano ledere la privacy in ottemperanza al D. Leg. 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 29 - Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio finanziario che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno (31) marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. Il bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 30 - Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 31 - Lo scioglimento dell' Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 32 - In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Torino, 30 agosto 2021

Il Presidente dell' Associazione

Il Segretario dell' Assemblea